



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
 PROVINCIA DI AGRIGENTO  
 DIREZIONE V<sup>a</sup> - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROT.N° \_\_\_\_\_ /P.M. DEL \_\_\_\_\_

Ordinanza n° 36 A.S.O. / T.S.O. del 21-12-2015

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Prolungamento dell'Ordinanza di ricovero per Trattamento Sanitario Obbligatorio, nei confronti di:</b> <u>R [redacted] F [redacted]</u> |
|-----------------|--|

**IL SINDACO**

Premesso che con Ordinanza n° 35 del 14-12-2015, veniva disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, nei confronti del sig./ra R [redacted] F [redacted] nato ad A [redacted] il 10-01-19 [redacted];

Vista la proposta motivata del dott. BONA SANTINA, sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'Ospedale presso il quale l'ammalato si trova ricoverato, di ulteriore prolungamento del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, con decorrenza dal 21-12-2015 per giorni 7 (Sette) del sig./ra R [redacted] F [redacted] affetto da: "vedasi Certificato Medico allegato";

Visto che dalla stessa proposta risulta che:

- a) si è in presenza di persona soggetta da alterazioni psichiche tali da richiedere il prolungamento degli interventi terapeutici a cui è stato sottoposto;
- b) gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

Visti gli artt. 1, 2 e 3 della legge n° 180/1978;

Visti gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n° 5300 del 24 agosto 1993 e n° 3 del 20 luglio 2001;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000,

**ORDINA**

il prolungamento, con decorrenza dal 21/12/2015 per giorni 7 (Sette), del Trattamento Sanitario Obbligatorio dell'infermo di mente sig./ra R [redacted] F [redacted] nato a A [redacted] il 10-01-19 [redacted], residente a N [redacted] (C.A.G.) in Via [redacted] n° 2, presso l'S.P.D.C. di Canicattì.

**DISPONE**

- che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35, primo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla proposta medica richiamata in premessa, deve essere immediatamente notificata, a cura del personale della Polizia Municipale, al Giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento - [redacted]

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è il sig. Cap. Paolo ANANO Di Ippò;
- ai sensi dell'art. 33 della legge n° 833/1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 35 della legge n° 833/1978, è proponibile, nel termine di 30 giorni dalla convalida del Giudice tutelare, da parte dell'interessato o di chiunque ne abbia interesse, ricorso al Tribunale di Agrigento;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Canicattì, li 21-12-2015



IL SINDACO  
 RAG. VINCENZO CORBO



Dipartimento Salute Mentale – Modulo Dipartimentale AG 3  
SPDC CANICATTI'

Dir. Responsabile r.f. U.O.S.: Dott. Fabio Di Pietra

## PROROGA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Al Signor Sindaco del Comune di  
CANICATTI'

In riferimento al provvedimento disposto con **Ordinanza n°35 del 14.12.2015** dalla S.V. per un TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO in regime di degenza ospedaliera presso questo SPDC, ai sensi e per effetto dell'Art. 35 comma 4 della legge 833/78, nei confronti del Signor **R. [REDACTED] F. [REDACTED]**, nato ad A. [REDACTED] il 10.08.19[REDACTED], residente a N. [REDACTED] in via e S. [REDACTED], 2

### AVENDO CONSIDERATO ED ACCERTATO

1. che proseguono le gravi alterazioni psichiche caratterizzate da persistente ideazione paranoica con rivendicatività in assenza di critica di malattia;
2. che la persona in oggetto continua a rifiutare gli urgenti interventi terapeutici richiesti dalla sua condizione psichica;
3. e che prosegue l'assenza delle condizioni e delle circostanze che consentono di adottare tempestivamente idonee misure sanitarie extraospedaliere;

si giunge a presumere la necessità che il ricovero debba protrarsi per una durata di

altri **SETTE GIORNI**.

Pertanto, alla luce di quanto relazionato sopra, si invita ad adottare con urgenza il provvedimento consequenziale di competenza.

Canicatti, 21.12.2015

per il Responsabile SPDC

Az. San. Prov. Ag.  
Ospedale "Barona Lombardo" Canicatti  
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura  
Dott.ssa Santina Bona  
Cod. Enpam 300207602P • Ord. Med. AG 3496

*[Handwritten signature]*